

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 22 novembre 2017

IL Responsabile Unità Territoriale di Sassari

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001 ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nella seduta del 31 gennaio 2017;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 31 gennaio 2017;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2016 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3427 del 05 dicembre 2016 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2017, ha stabilito in € 20.000,00 comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTI il budget 2017 e le previsioni di Budget annuale per l'anno 2018, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, in attesa di delibera all'Assemblea dell'Ente;

VISTI l'art.35 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i ed il Regolamento della U.E. 2015/2017 della commissione del 24/11/2015 che ha stabilito le soglie comunitarie per il biennio 2016-2017, fissando in € 209.000,00, oltre IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, **per quanto compatibile**, e, in particolare, in materia di competenza a gestire le procedure negoziali sotto soglia e sotto i 40000 euro, in particolare degli affidamenti diretti ex art.36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, Codice dei Contratti Pubblici, implementato e coordinato con il decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;

VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – *Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture*;

PRESO ATTO che, nell'ambito della programmazione indicativa degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2018, predisposta ai sensi dell'art.8 del Manuale delle Procedure negoziali ed in conformità all'art.21 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., che stabilisce che ciascuna amministrazione aggiudicatrice adotta il programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali, è prevista la procedura per l'affidamento del servizio di pulizie per i locali della U.T. di Sassari;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;

RITENUTO di svolgere le funzioni di responsabile del procedimento, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i. in quanto funzioni implicite nel ruolo in seguito al conferimento dell'incarico assegnato di Responsabile Unità Territoriale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. correttive e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all'obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

CONSIDERATA la scadenza del vigente contratto di affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione e sanificazione locali per il 30 novembre 2017, e la necessità di continuare ad assicurare il servizio di pulizie al fine di garantire il decoro e l'igiene dei luoghi di lavoro e tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.208/2015 e dalla Legge n.10/2016, che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

EVIDENZIATO che, in osservanza delle disposizioni introdotte dalla normativa di cui al decreto legge 7 maggio 2012, n.52 convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 2012, n.94 ed al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012 n.135, è stata effettuata un'indagine preliminare su MePa dalla quale risulta che in data 19.05.2017, nelle news dell'iniziativa "*Facility Management 4*" - (il cui bando pubblicato il 19.03.2014 prevede l'adesione alla formula *light*, caratterizzata dalla possibilità di effettuare un ordinativo minimo di tre servizi tra cui quello per le pulizie e l'igiene ambientale) - **la Consip ha pubblicato un avviso nel quale comunica che esiste un'indagine dell'Autorità Giudiziaria in relazione alla procedura di gara e che sta valutando le opportune azioni da intraprendere**;

RISCONTRATO che il servizio di pulizie è presente sul mercato elettronico della Consip Spa (Me.Pa) che ha pubblicato il bando "SERVIZI ", offrendo un'ampia scelta di operatori economici accreditati nella categoria merceologica, pur **in assenza di ulteriore regolamentazione da parte del legislatore o dell'ANAC, si è proceduto ad inviare sul MePa la Richiesta di offerta (R.d.O) n.1709978 del 29/09/2017 a cinque operatori economici iscritti al Bando Mepa nella suddetta categoria merceologica, selezionati dall'elenco predisposto dalla relativa procedura su MePa, tenendo in considerazione il possesso dei requisiti richiesti e, in applicazione dell'art.30 D.Lgs 50/2016 commi 1,2,7. In applicazione del criterio di rotazione degli inviti, garantendo trasparenza, correttezza, parità di trattamento, concorrenza e non discriminazione, è stata agevolata la partecipazione anche di microimprese, sempre compatibilmente col possesso dei requisiti minimi richiesti;**

RILEVATA l'opportunità di interpellare operatori economici, presenti localmente sul territorio diversi da quelli invitati alle ultime procedure, compatibilmente con il possesso dei requisiti richiesti, al fine di garantire, in conformità a quanto previsto dall'art. 36 comma 1 D.Lgs 50/2016 e dalle linee guida ANAC n.4 di attuazione del D.Lgs 50/2016, il **non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese**, si è reputato necessario non invitare l'operatore economico uscente, nonostante la professionalità e affidabilità dimostrata;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio, come base d'asta, per il periodo di durata del contratto, dal 01/12/2017 al 30/11/2018, è stato determinato in € 16950, esclusa eventuale proroga tecnica (che non potrà essere superiore ai due mesi), prendendo in considerazione i giorni lavorativi annui (253) e il monte ore complessivo presunto di 830 ore, la tipologia dei servizi richiesti e le specifiche tecniche di esecuzione, nonché il costo orario desunto dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale addetto ai servizi di pulizia attualmente vigenti, trattandosi di attività rilevante sotto il profilo della tutela occupazionale;

RITENUTO, altresì, che gli oneri per i rischi da interferenze sono stati valutati pari a € 0, considerato che l'attività lavorativa viene prestata in orari in cui non rilevano interferenze;

VALUTATO di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, trattandosi di valore massimo stimato che rientra nell'ambito degli affidamenti di cui all'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e considerato il contenuto dell'art. 95, commi 3 e 4, lett. C, così come modificati dal D.Lgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017;

VISTO il capitolato tecnico e prestazionale che disciplina l'oggetto del servizio con i relativi livelli di qualità del servizio;

RICHIAMATE le condizioni generali allegate ai bandi MePa, che prevedono che il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri presenti e futuri, inerenti al contratto a qualsiasi titolo, l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore e vista la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.96/E del 16 dicembre 2013

CONSIDERATO che è stato assegnato il seguente numero CIG:Z921FE3E1A

CONSIDERATO che sono state invitate le seguenti ditte: M.P.Srl- MANPED Srl- Mediterranea Ambiente Srl- Mundar Srl soc. multiservizi- Punto Servizi Srl- e che è stata presentata una sola offerta da parte della ditta MANPED Srl di Sassari, che nella procedura è stato specificato di poter procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, si è proceduto ad assegnare il servizio alla citata impresa con determinazione n. 10 del 15 novembre, all'esito del riscontro di alcune dichiarazioni sostitutive rese(casellario giudiziale,Agenzia Entrate, Durc..)

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Si autorizza la spesa complessiva di euro **13680,00** iva esclusa per il servizio di pulizia dei locali dell'Ufficio Territoriale di Sassari a favore della Ditta MANPED Srl viale Porto Torres n.42/c Sassari, per il periodo dal 01 dicembre 2017 al 30 novembre 2018. La suddetta spesa trova copertura nella voce di budget conto Co.Ge. n. 410718001 attività A-402-01-01-Struttura Delegati del C.d.R. 4821, C.d.C. 4820 – Unità Territoriale di Sassari-, per un importo pari a euro **1140,00 per l'esercizio 2017** ed euro **12540,00 per l'esercizio 2018**.

Il Responsabile dell'Unità Territoriale

.....